



COMUNICATO N. 298/L – 20 MAGGIO 2022

298/515

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 252/A della F.I.G.C., pubblicato in data 19 Maggio 2022:

Comunicato Ufficiale n. 252/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 18 maggio 2022;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società di Serie A femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023, per le società di Serie A femminile, di cui all'allegato A).

Publicato in Firenze il 20 Maggio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 PER SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 13, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi), in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2023.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 e 105 bis, commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società, alle calciatrici, agli allenatori ed ai preparatori atletici di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale o tramite posta elettronica certificata (tesseramento.dcf.prof@pec.figc.it) accordi preliminari da mercoledì 25 maggio 2022 e fino a giovedì 30 giugno 2022, purché tali accordi non interessino società, calciatrici, allenatori e preparatori atletici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2022 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e N.O.I.F.

I diritti di opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come “giovani” per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come “giovane di serie” e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2023.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all’art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatrici Professioniste – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11, la richiesta di tesseramento di calciatrici professioniste di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

Calciatrici tesserate con status diverso da quello di professionista svincolate ex artt. 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 delle N.O.I.F.:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da venerdì 1° luglio a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° agosto 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatrici "Giovani di Serie" o "Giovani Dilettanti" - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di una calciatrice "Giovane Dilettante" o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatrici professioniste - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

7. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste” mai tesserate all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro domenica 31 luglio 2022 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 31 maggio 2023

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici “Giovani di Serie” mai tesserate all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 31 maggio 2023

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici professioniste - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

9. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da lunedì 2 gennaio a mercoledì 18 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

10. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

11. Tesseramento in deroga calciatrici professioniste con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici professioniste, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da venerdì 1° luglio 2022 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da giovedì 8 settembre a martedì 13 dicembre 2022 (ore 20.00)

- da mercoledì 1° febbraio a venerdì 31 marzo 2023 (ore 20.00)

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia - da giovedì 8 settembre 2022 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da mercoledì 1° febbraio a venerdì 31 marzo 2023 (ore 20.00))

- c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserata al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.
- d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del permesso di maternità
- e) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del permesso di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale

12. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatrici classe 2001/2002/2003 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- *da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2022* (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- b) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici "Giovani di Serie":

- *da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2022* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- *da giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

13. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le professioniste, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo alla calciatrice, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito, incluse le operazioni relative all'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva.